REGOLAMENTO (CEE) N. 1936/75 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1975

relativo alle modalità concernenti le importazioni degli oli d'oliva dalla Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1912/74 del Consiglio, del 22 luglio 1974, relativo alle importazioni degli oli d'oliva dalla Tunisia (1), in particolare l'articolo 6,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1912/74, il Consiglio ha adottato alcune norme di applicazione del regime speciale all'importazione di oli d'oliva dalla Tunisia previsto nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Tunisia ; che tali norme richiedono delle modalità di applicazione ;

considerando che, in base all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1912/74, allorquando la Tunisia applica la tassa speciale all'esportazione dell'olio d'oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, il prelievo applicabile è diminuito di 0,50 UC/100 kg, nonché di un ammontare uguale a quello della tassa speciale riscossa fino a concorrenza di 5 UC/100 kg ;

considerando che, in base all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1912/74, il regime di diminuzione del prelievo è applicato ad ogni importazione per la quale è fornita la prova che la tassa speciale all'esportazione è stata traslata sul prezzo dell'importazione ; che, ai fini dell'applicazione del citato regime, è di conseguenza opportuno prevedere che l'importatore apporti la prova del rimborso all'esportatore della tassa di cui sopra ;

considerando che, al fine di assicurare il corretto funzionamento del regime, è necessario che l'importatore possa informare l'esportatore dell'importo del prelievo, nonché di quello della tassa, applicabile al prodotto importato ;

considerando che è necessario annullare il regolamento (CEE) n. 2495/71 della Commissione, del 19 novembre 1971, relativo alle modalità concernenti le importazioni degli oli d'oliva dalla Tunisia (2) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1912/74 è applicato se l'importatore fornisce la prova di aver rimborsato all'esportatore la tassa speciale sull'esportazione a concorrenza dell'ammontare previsto al secondo trattino di questo articolo, deducibile all'importazione nella Comunità.

2. Ai sensi del presente regolamento per « esportatore » s'intende la persona indicata come tale nel titolo ATN 1.

3. La prova di cui al paragrafo 1 è fornita solo con la presentazione di una ricevuta rilasciata da una banca riconosciuta, presso cui è stato versato l'ammontare di cui al paragrafo 1, a titolo di rimborso, su cui figura almeno :

— la designazione dell'esportatore ;

— il numero del documento ATN 1 relativo all'operazione ;

— l'ammontare della somma versata.

Articolo 2

Gli enti che negli Stati membri sono incaricati della riscossione del prelievo all'importazione rilasciano all'importatore un documento su cui figurano :

a) le indicazioni concernenti il documento di esportazione riprese nel riquadro « visto dalla dogana » del certificato ATN 1 relativo al prodotto di cui trattasi oppure il numero di detto certificato ;

b) il peso netto di olio d'oliva constatato dalle autorità competenti nell'assolvimento delle formalità d'importazione ;

c) il tasso del prelievo calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, diminuito di 0,50 UC/100 kg, applicabile al prodotto di cui trattasi ;

d) l'ammontare della tassa speciale all'esportazione rimborsata dall'importatore all'esportatore.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2 495/71 è annullato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 202 del 24. 7. 1974, pag. 6.
(2) GU n. L 257 del 20. 11. 1971, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione